



CITTÀ DI CERIGNOLA

SETTORE AMBIENTE

Prot. n. 14826

Cerignola 22 maggio 2017

Trasmissione a mezzo posta elettronica
ai sensi dell'art. 47 del d.lgs.n. 82/2005

Spett.le Acquedotto Pugliese spa
Direzione Operativa
Via Cognetti n. 36
70121 B A R I
gestione.impiantidepurazione@pec.aqp.it

“ Acquedotto Pugliese spa
Via Scillitani n. 5
71121 F O G G I A
acquedotto.pugliese@pec.aqp.it

e.p.c. Sig. Sindaco
“ Sig. Assessore all'Ambiente
S E D E

OGGETTO: Impianto di depurazione a servizio della città.
Problemi odorigeni

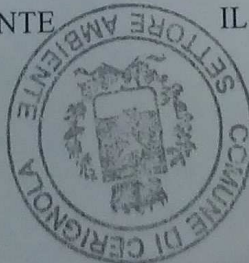
Con la presente si segnala che da alcuni giorni nell'abitato si percepiscono, all'olfatto, problemi odorigeni provenienti dall'impianto di depurazione.

Pertanto si chiede di provvedere, con la massima urgenza, alla risoluzione del problema notiziando questo Ufficio Ambiente.

Cordiali saluti

IL RESPONSABILE L'UFFICIO AMBIENTE

geom. Marino Russo



IL DIRIGENTE DEL SETTORE

ing. Clorindo Izzillo



Comando Carabinieri Per la Tutela dell'Ambiente
-Nucleo Operativo Ecologico di Bari-

- Oggetto:-** Verbale di "notifica" di "Decreto di Sequestro Preventivo" emesso dal Tribunale Ordinario -Ufficio GIP- di Foggia datato 09.06.2017 emesso nell'ambito del proc. pen. nr. 4219/16 RGNR Mod. 21 e nr. 6756/16 RG GIP, nei confronti dell'impianto di depurazione comunale ubicato in loc.tà San Lorenzo, agro del comune di Cerignola, di cui è gestore:---//
- * società "**Acquedotto Pugliese SPA**" con sede legale in Bari alla via S. Cognetti De Martinis 36, conduttrice degli impianti di depurazione comunale pugliesi dalla data dell'1.10.2014;
con Amministratore Unico:---//
 - * **Nicola COSTANTINO**, nato a Bari in data 24.04.1951 ed ivi residente alla Via Salvatore Cognetti 36.-----//
con Responsabile dell'area depurazione:-----//
 - * **Nicola TSELIKAS**, nato a Bari in data 26.04.1973, residente in Lecce alla via Lequile 75 e domiciliato per la carica in Foggia alla via Scillitani 5 (presso stabile AQP).---//
di cui è Proprietario il Comune di Cerignola il cui Sindaco pro-tempore si identifica in:---//
- **Francesco METTA**, nato a Cerignola i data 16.10.1951, ivi residente in V.le Terminillo 33.---//



Oggi martedì 20 giugno 2017, in Cerignola, negli Uffici dell'Amministrazione Comunale, alle ore 11,30.-----//

I sottoscritti Ufficiali di p.g. Luogotenente Salvatore GIACCOLI, Comandante della locale Stazione Carabinieri, Maresciallo Aiutante s.UPS Luigi CATINO e Vice Brigadiere Giuseppe DI BARI, del Comando in intestazione, danno atto a Chi di dovere di aver proceduto, nella mattinata odierna, a consegnare il Provvedimento di cui in oggetto (corredato dal *verbale di notifica ed esecuzione* odierno redatto nei confronti di AQP) nelle mani del dott. Salvatore AMATO, Capo Gabinetto del Sindaco di Cerignola, conosciuto d'Ufficio, per notifica al Sindaco in quanto assente per impegni lavorativi.---//

Quanto sopra è verbale, redatto in più copie, consegnato alle parti presenti ed intervenute.---//

R.c.s. in data e luogo di cui sopra.---//

la parte

i verbalizzanti



Comando Carabinieri Per la Tutela dell'Ambiente
-Nucleo Operativo Ecologico di Bari-

Oggetto:- Verbale di "notifica e contestuale esecuzione" di "Decreto di Sequestro Preventivo" emesso dal Tribunale Ordinario -Ufficio GIP- di Foggia datato 09.06.2017 nell'ambito del proc. pën. nr. 4219/16 RGNR Mod. 21 e nr. 6756/16 RG GIP, nei confronti dell'impianto di depurazione comunale ubicato in loc.tà San Lorenzo, agro del comune di Cerignola, di cui è gestore:---//

- * società "**Acquedotto Pugliese SPA**" con sede legale in Bari alla via S. Cognetti De Martinis 36, conduttrice degli impianti di depurazione comunale pugliesi dalla data dell'1.10.2014;---//
con Amministratore Unico all'epoca dei fatti (con attuale carica di Procuratore della società):---//
- * **Nicola COSTANTINO**, nato a Bari in data 24.04.1951 ed ivi residente alla Via Salvatore Cognetti 36.-----//
con Responsabile dell'area depurazione:-----//
- * **Nicola TSELIKAS**, nato a Bari in data 26.04.1973, residente in Lecce alla via Lequile 75 e domiciliato per la carica in Foggia alla via Scillitani 5 (presso stabile AQP).---//
di cui è Proprietario il Comune di Cerignola il cui Sindaco pro-tempore si identifica in:---//

- **Francesco METTA**, nato a Cerignola i data 16.10.1951, ivi residente in V.le Terminillo 33.---//

Oggi martedì 20 giugno 2017, in Cerignola, negli Uffici della Compagnia Carabinieri, alle ore 10,30.-----//

I sottoscritti Ufficiali di p.g. Maresciallo Aiutante s.UPS Luigi CATINO e Brigadiere Giuseppe DI BARI, del Comando in intestazione, unitamente a militari del locale Comando Stazione Carabinieri, danno atto a Chi di dovere di aver proceduto, nella mattinata odierna, a consegnare il Provvedimento di cui in oggetto nelle mani di Nicola TSELIKAS sopra generalizzato e Antonio PRINCIGALLI, nato a Canosa di Puglia in data 23.01.1952 e residente in Cerignola alla via Candela 4/b, conosciuto d'Ufficio, dipendente della società in qualità di RCM (Responsabile di Conduzione e Manutenzione), per notifica.---//

La menzionata notifica si intende effettuata anche per la persona di Nicola COSTANTINO, rappresentato in nome e per conto dai menzionati, non potendo il medesimo, presenziare alla stesura dell'atto per improrogabili esigenze.---//

Con il provvedimento si autorizza altresì l'uso della struttura, stabilendo il termine di mesi sei entro cui dovranno essere eseguiti i lavori di adeguamento dell'impianto al fine di eliminare e/o ridurre, entro i limiti della tollerabilità, le esalazioni maleodoranti.-
Si da atto che presso l'impianto in questione sono in corso i lavori di potenziamento inerenti installazioni di nuove opere di trattamento biologico per il conseguimento di miglioramenti dei rendimenti depurativi, nonché opere finalizzate, a dire delle parti presenti ed intervenute, alla mitigazione delle emissioni odorogene.-----//

Come da Provvedimento, si procede a nominare custode giudiziario dell'impianto in sequestro Antonio PRINCIGALLI, sopra generalizzato, cell. 335-8782879, che veniva reso edotto dei doveri di incombenza di cui agli artt. 334-335 C.P.-----//

Presso la struttura venivano apposti i cartelli recanti la dicitura dell'avvenuto sequestro.---//

Quanto sopra è verbale, redatto in più copie, consegnato alle parti presenti ed intervenute.---//

R.c.s. in data e luogo di cui sopra.---//
il custode giudiziario

i verbalizzanti



TRIBUNALE DI FOGGIA

ufficio del giudice per le indagini preliminari

DECRETO DI SEQUESTRO PREVENTIVO

art. 321 c.p.p.

IL GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI

letti gli atti del procedimento penale nei confronti di: Nicola COSTANTINO, Nicola TSELIKAS, Antonio Princigalli e Francesco METTA, in atti generalizzati, per i reati di cui agli artt. 81 comma 2, 110 c.p. e 256 commi 1 e 4 d. l.vo n. 152/2006 (capo A), 81 comma 2, 110 e 674 c.p. (capo B);

esaminata la richiesta avanzata dal P.M. (trasmessa al sottoscritto magistrato a seguito di trasferimento ad altra sede del g.i.p. titolare del procedimento) di sequestro preventivo dell'impianto di depurazione delle acque reflue urbane di Cerignola, ubicato in località "San Lorenzo", eventualmente con prescrizione ai responsabili dell'esecuzione, in un tempo congruo, dei lavori necessari per adeguare l'impianto alla normativa amministrativa e ambientale vigente e per garantirne il corretto esercizio nel medio-lungo periodo;

OSSERVA

1. I fatti posti a base delle richieste di sequestro emergono con chiarezza dagli atti e possono essere ricostruiti nei termini che seguono.

In occasione di un'ispezione eseguita il 17.2.2016 presso il depuratore comunale di Cerignola da parte dei tecnici di Arpa Puglia e dei militari del N.O.E. di Bari, alla presenza di Antonio Princigalli, responsabile di conduzione e manutenzione dell'impianto, emergevano diverse criticità elencate nella c.n.r. del 30.3.2016, così riassumibili: 1) sia nel punto di uscita delle acque di scarico dall'impianto che nel punto di sbocco delle stesse nel corpo recettore (il canale Acqua Mela) si verificava la presenza di grandi quantità di schiuma; 2) le acque di scarico presentavano un colore grigiastro e una forte torbidità, dovuta alla presenza di corpi in sospensione; 3) il digestore primario della linea fanghi era fermo da circa sei – sette mesi ed era quindi funzionante il solo digestore secondario; 4) il cd. ispessitore (ulteriore vasca di separazione dei fanghi dall'acqua) veniva trovato completamente vuoto, i letti di emergenza erano colmi e la centrifuga era ferma e colma di fango completamente secco.

In sostanza il sopralluogo permetteva di constatare il mancato funzionamento di una stazione principale dell'impianto, quale il digestore primario, nonché anomalie nel funzionamento di altre stazioni dell'impianto; tali elementi, certamente indicativi, unitamente alla costante presenza di cattivo odore anche al di fuori dell'impianto, del non corretto funzionamento dell'impianto, sono corroborati dagli esiti dei rapporti di prova eseguiti dall'Arpa in un arco di tempo compreso tra maggio 2014 e febbraio 2016, da cui emerge il costante superamento

dei limiti di accettabilità dei parametri previsti dalla tab. 1 e 2 dell'allegato 5 del d. l.vo n. 152/2006; per il dettaglio si rinvia ai singoli rapporti di prova allegati alla c.n.r., evidenziandosi in questa sede i valori elevatissimi di concentrazione di escherichia coli e il superamento costante dei limiti per azoto, fosforo e solidi sospesi, in particolare nei tre rapporti di prova del 18.2.2016.

Va anche evidenziato che l'autorizzazione allo scarico, rilasciata nel 2009 e della durata di quattro anni, non è mai stata rinnovata ed è quindi da tempo scaduta; a tale riguardo la Regione Puglia ha inviato atto di diffida all'AQP, quale ente gestore, affinché venisse trasmessa con urgenza la documentazione tecnica necessaria al rilascio dell'autorizzazione, evidenziando che nelle more gli iter autorizzatori in corso dovevano considerarsi sospesi.

2. I fatti sopra riassunti consentono di ritenere sussistente il *fumus del reato* ipotizzato al capo B), non anche di quello di cui al capo A).

È certamente configurabile il reato di getto pericoloso di cose nel caso in cui siano prodotte "molestie olfattive", quali quelle che certamente sono causate dall'impianto di depurazione delle acque reflue urbane del comune di Cerignola; non è di ostacolo alla configurabilità del *fumus del reato* suddetto l'impossibilità di una stima oggettiva e la mancanza di una normativa che preveda limiti, dovendo applicarsi per analogia quello della normale tollerabilità stabilito dall'art. 844 c.c. (Cass., 10.2.2015, n. 12019, rv. 262710; Cass., 29.5.2012, n. 37037, rv. 253675).

Nel corso dell'ispezione effettuata il 17.2.2016, come emerge dal verbale in pari data, è emerso che i cattivi odori non erano presenti solo all'interno dell'impianto, ma interessavano anche le aree circostanti; esistono poi in atti missive provenienti da organi del comune di Cerignola, da ultimo dal sindaco, in cui si evidenziano le lamentele provenienti da cittadini relative al fenomeno delle esalazioni maleodoranti provenienti dall'impianto di depurazione comunale.

Non appare invece configurabile il reato di cui all'art. 256 commi 1 e 4 d. l.vo n. 152/2006, ipotizzato al capo A) della rubrica provvisoria, in relazione alla gestione illecita di rifiuti che nella prospettazione dell'accusa sarebbe collegata al mancato rispetto dei valori limite di accettabilità previsti dalla tab. 1-2 dell'allegato 5 parte terza del decreto suddetto e, a partire dal 2013, all'assenza di autorizzazione allo scarico.

Nella nozione di rifiuto possono rientrare in astratto anche sostanze liquide (e quindi le acque reflue che residuano dal trattamento in un impianto di depurazione), ma solo quando tra la produzione e il recapito finale (il corpo recettore) di queste non esista un sistema di collegamento (attuato senza soluzione di continuità, mediante una condotta o altro sistema stabile di collettamento); si pensi al caso dei liquami, del percolato o dei reflui di attività industriali che vengano sversati su un terreno e solo successivamente convogliati in un fiume o in un torrente (Cass., 8.4.2015, n. 16623, rv. 263354).

Nel caso in esame, invece, le acque reflue prodotte dall'impianto di depurazione non sono abbandonate, ma direttamente convogliate, attraverso un sistema stabile di collettamento, nel corpo idrico recettore (il torrente Acqua Mela), con la conseguente applicabilità della disciplina, anche penale (art. 137 d. l.vo n. 152/2006), relativa agli scarichi.

Si richiama, a tal proposito, la definizione di "scarico" data dall'art. 74 lett. ff) d. l.vo n. 152/2006, secondo cui esso deve intendersi come "qualsiasi immissione effettuata esclusivamente tramite un sistema stabile di collettamento che collega senza soluzione di continuità il ciclo di produzione del refluo con il corpo ricettore acque superficiali, sul

suolo, nel sottosuolo e in rete fognaria, indipendentemente dalla loro natura inquinante, anche sottoposte a preventivo trattamento di depurazione".

Ciò premesso, il fatto descritto al capo A) non può essere neppure inquadrato nella diversa fattispecie criminosa di cui all'art. 137 d. l.vo n. 152/2006.

I primi cinque commi della predetta disposizione concernono ipotesi di responsabilità per scarico di acque reflue industriali, che evidentemente non ricorre nel caso in esame, in cui viene in rilievo uno scarico di acque reflue urbane.

Tuttavia il comma 6 estende le sanzioni penali previste dal comma 5 al "gestore di impianti di trattamento delle acque reflue urbane che nell'effettuazione dello scarico supera i valori limite previsti dallo stesso comma"; il riferimento è ai valori limite previsti dalla tabella 3, appunto richiamata nel comma 5 a proposito dello scarico di acque reflue industriali.

Il chiaro richiamo ai limiti previsti dalla tabella 3 porta a circoscrivere, in applicazione del principio di tassatività operante in diritto penale, la rilevanza penale del superamento dei valori-soglia alle sole sostanze previste in tale tabella, non anche a quelle di cui alle tabelle 1 e 2, richiamate nel capo A) dell'imputazione provvisoria.

In senso contrario non può argomentarsi sulla base del rilievo che nell'allegato 5 del d. lgs. n. 152/2006 si preveda, a proposito degli scarichi in corpi d'acqua superficiali, che quelli provenienti da impianti di trattamento di acque reflue urbane "devono essere conformi alle norme di emissione riportate nelle tabelle 1 e 2".

Si tratta di un'ipotesi di prescrizione la cui violazione, a fronte della chiara previsione incriminatrice di cui all'art. 137 comma 6, è prevista esclusivamente come illecito amministrativo ex art. 133 comma 1 d. l.vo n. 152/2006.

Del pari deve escludersi la rilevanza penale dell'assenza di autorizzazione allo scarico dal 2013, epoca di scadenza dell'autorizzazione del 2009, mai rinnovata.

La previsione incriminatrice dell'art. 137 comma 1 d. l.vo n. 152/2006 ("chiunque apra o comunque effettui nuovi scarichi di acque reflue industriali, senza autorizzazione, oppure continui ad effettuare o mantenere detti scarichi dopo che l'autorizzazione sia stata sospesa o revocata, è punito con l'arresto da due mesi a due anni o con l'ammenda da millecinquecento euro a diecimila euro") fa chiaro riferimento agli scarichi di acque reflue industriali, la cui natura è diversa da quella delle acque reflue urbane.

È opportuno richiamare, sul punto, le definizioni rilevanti contenute nell'art. 74.

Le "acque reflue urbane" sono costituite dal "acque reflue domestiche o il miscuglio di acque reflue domestiche, di acque reflue industriali ovvero meteoriche di dilavamento convogliate in reti fognarie, anche separate, e provenienti da agglomerato" (art. 74 comma 1 lett. i); le "acque reflue domestiche" sono quelle "provenienti da insediamenti di tipo residenziale e da servizi e derivanti prevalentemente dal metabolismo umano e da attività domestiche" (art. 74 comma 1 lett. g); le "acque reflue industriali" provengono "edifici od impianti in cui si svolgono attività commerciali o di produzione di beni, diverse dalle acque reflue domestiche e dalle acque meteoriche di dilavamento" (art. 74 comma 1 lett. h).

In mancanza di prova, sia pure a livello indiziario, che nello scarico dal depuratore al servizio della città di Cerignola siano prevalenti i reflui di tipo industriale, la mancanza di autorizzazione allo scarico è priva di rilievo penale (sul punto v. Cass., 26.11.2015, n. 1870, rv. 266016), integrando l'illecito amministrativo di cui all'art. 133 comma 2 d. l.vo n. 152/2006.

Il G. D. P. P.
di Cerignola
26.11.2015
n. 1870
rv. 266016